



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per le ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

AVVISO

Attestazione della qualifica professionale di educatore dei servizi educativi per l'infanzia

Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che abbiano conseguito il titolo per l'accesso alla professione in ITALIA e vogliano esercitare all'**ESTERO** la professione, devono chiedere una **Attestazione della qualifica professionale di dei servizi educativi per l'infanzia ai sensi della Direttiva 2013/55/UE** presso il MI, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione – Ufficio VIII.

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 378 disciplinano i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di **educatore dei servizi educativi per l'infanzia**, cioè la figura che predispone i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare nei bambini dai 3 ai 36 mesi le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente ludico, affettivo e cognitivo.

L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia opera all'interno dei nidi (con bambini di 3-36 mesi), delle sezioni primavera (24-36 mesi), dei servizi integrativi (spazi gioco 12-36 mesi, centri per bambini e famiglie, servizi in contesto domiciliare 3-36 mesi) ossia nelle strutture previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Per esercitare la professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia sono richieste o la **Laurea Triennale L 19 ad indirizzo specifico** di cui alla tabella B del citato D.M. o la **Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria LM 85-bis integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU** nelle discipline di cui all'allegato A del citato D.M.

In via transitoria continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, **purché conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019** (in tal proposito si veda l'articolo 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha previsto una proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico in parola).



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per le ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

In via transitoria nelle singole Regioni continuano altresì ad avere validità i titoli previsti dalla normativa regionale vigente se diversi da quelli sopra citati, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle normative regionali stesse e, comunque, in assenza dei citati termini, purché conseguiti non oltre l'anno accademico 2018/2019.

E' necessario presentare domanda esclusivamente secondo il modello scaricabile, da inviare a mezzo posta provvisto di regolare marca da bollo e della documentazione richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo